

REGOLAMENTO (CE) N. 1385/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1999

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per Madera e che stabilisce il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

- (1) considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1124/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento di Madera in ortofrutticoli trasformati e il bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

(3) considerando che la valutazione del fabbisogno del mercato di Madera per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 porta a stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento conformemente all'allegato;

(4) considerando che poiché il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio, è necessaria l'applicazione immediata delle misure previste dal presente regolamento;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2999/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 39.